Pubblicato il 28/06/2023

N. 10878/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03046/2023 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3046 del 2023, proposto dal sig. -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Boschetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via della Giuliana 9;

contro

il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;
il Consolato Generale d'Italia a San Paolo (Brasile), non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento del Consolato Generale d'Italia a San Paolo (Brasile) del -OMISSIS-, recante il diniego del visto per residenza elettiva adottato nei confronti del sig. -OMISSIS-

Visti il ricorso, le memorie e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2023 il dott. Massimiliano Scalise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 - L'odierno ricorrente, cittadino brasiliano, impugna il rigetto della domanda di visto per residenza elettiva, emesso dal Consolato Generale d'Italia a San Paolo (Brasile) perché "*la situazione economica e personale dell'interessato non è sufficiente per giustificare un visto di residenza elettiva*".
2 - Ad avviso del ricorrente, detto provvedimento sarebbe viziato per: i) illegittimità del provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della l.n. 241/1990; eccesso di potere per incongruità, illogicità ed irragionevolezza della motivazione: la motivazione avrebbe adottato formule espressive stereotipate e decontestualizzate, inidonee a dar conto delle ragioni concrete poste a base del diniego del visto; ii) illegittimità del provvedimento impugnato per eccesso di potere per errore sui presupposti nonché per travisamento ed erronea valutazione dei fatti; violazione dell'art. 4, comma 3, del d.lgs n. 286/1998, del d.P.R. n. 394/1999 e dei d. m. n. 850/2011: l'interessato avrebbe comprovato tutti i requisiti richiesti dalla normativa per ottenere il visto in questione e avrebbe, in particolare, dimostrato di essere in grado di mantenersi autonomamente sul territorio italiano, senza necessità/volontà di lavorare; tuttavia il Consolato non avrebbe preso in considerazione gli elementi forniti, con ciò incorrendo in un difetto istruttorio e motivazionale.
3 - Si è costituito in giudizio il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) che, con memoria. i) in rito, ha eccepito la nullità della procura e dell'autentica della delega conferita al difensore dalla ricorrente, residente all'estero; ii) nel merito, ha argomentato per l'infondatezza delle doglianze formulate, affermando che, benché l'interessato abbia dimostrato di avere introiti sufficienti a mantenersi sul territorio italiano, non sarebbero tuttavia emerse quelle cospicue rendite annuali che giustificano l'elezione di residenza nel Paese.
5 - In vista della trattazione del merito, il ricorrente con memoria ha meglio sviluppato e articolato le proprie tesi.
6 - Alla pubblica udienza del 21 giugno 2023, uditi gli avvocati come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
7 – In via preliminare, il Collegio deve respingere l'eccezione di nullità della procura alle liti, considerato che il ricorrente risulta aver conferito il mandato il 2 febbraio 2023, in Roma, alla presenza del suo difensore. E sul punto il ricorrente ha fornito congrui elementi di prova della sua effettiva presenza in Roma a tale data.
Al riguardo, il Collegio non può che aderire all'orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui, quando l'autentica della sottoscrizione sia stata effettuata da un difensore esercente in Italia, al rilascio del mandato e l'autentica della sottoscrizione del mandante devono presumersi avvenuti nel territorio dello Stato, anche qualora il mandante risieda all'estero, in difetto di prova contraria da parte di chi ne contesti la validità, nella specie non fornita (cfr. *ex multis* T.A.R. Lazio, Roma, IV, n. 16910/2022; Cass. Civ., III, n. 5840/2007; id., n. 10485/2001).
8 – Venendo al merito, il ricorso va accolto, in quanto è fondato.
8.1 – In particolare, risultano persuasivi entrambi i motivi di gravame, trattati in modo unitario a motivo della loro stretta connessione nel denunciare i vizi motivazionali del diniego avversato.
8.2 – Per una migliore intelligenza della vicenda, è opportuno delineare sinteticamente il quadro regolatorio che disciplina il rilascio del visto per residenza elettiva, come interpretato in giurisprudenza.
Così il rilascio di tale tipologia di visto è regolato dal punto 13 del Decreto Interministeriale n. 850/2011 (c. d. codice dei visti), secondo cui "*[i]l visto per residenza elettiva consente l'ingresso in Italia, ai fini del soggiorno, allo straniero che intenda stabilirsi nel nostro Paese e sia in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attività lavorativa. A tal fine, lo straniero dovrà fornire adeguate e documentate garanzie circa la disponibilità di un'abitazione da eleggere a residenza, e di ampie risorse economiche autonome, stabili e regolari, di cui si possa ragionevolmente supporre la continuità nel futuro. Tali risorse, comunque non inferiori al triplo dell'importo annuo previsto della tabella A allegata alla direttiva del Ministro dell'interno del 1 marzo 2000, recante definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato, dovranno provenire dalla titolarità di cospicue rendite (pensioni, vitalizi), dal possesso di proprietà immobiliari, dalla titolarità di stabili attività economico-commerciali o da altre fonti diverse dal lavoro subordinato*".
In relazione al possesso dei requisiti economico-finanziari, la disposizione fa, dunque, riferimento alla Tabella A della Direttiva del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2000, nella parte in cui sancisce che le risorse economiche non possono essere inferiori al triplo dell'importo annuo previsto da detta Tabella (circa 31.000 euro) e devono provenire dal possesso di cospicue rendite annuali, frutto di vitalizi, pensioni, rendite di titoli mobiliari ed immobiliari o proventi derivanti da stabili attività imprenditoriali e commerciali.
Dall'interpretazione congiunta e sistematica delle surrichiamate previsioni si evince che:
a) sono indicati quali requisiti di "*ammissibilità*" dell'istanza la "*disponibilità*" sia di un'abitazione da eleggere a residenza sia di un flusso finanziario non inferiore al livello minimo contemplato dalla citata Direttiva del 1° marzo 2000 (ai sensi della menzionata tabella A sono richieste risorse pari a euro 31.159,29, giusta la quota fissa e giornaliera per l'ipotesi di viaggiatore singolo);
b) sono, inoltre, introdotti alcuni parametri idonei a orientare l'esercizio della discrezionalità dell'Amministrazione, chiamata a effettuare un giudizio prognostico sulla capacità del richiedente di "*mantenersi autonomamente*" in Italia, ossia "*senza esercitare alcuna attività lavorativa*";
c) "*l'apprezzamento dell'amministrazione su un'istanza di visto di residenza elettiva deve […] muovere dal riscontro della sussistenza dei requisiti di 'ammissibilità' per poi arrivare, all'esito di una puntuale analisi delle 'risorse' dell'interessato […], all'espressione di un giudizio sulla sua reale ed effettiva capacità di insediarsi stabilmente sul territorio nazionale senza necessità di esercitare attività lavorative*" (TAR Lazio, questa sez. III-*ter*, n. 8614/2020);
d) non è sufficiente, per compiere detta valutazione, l'"*ampiezza*" (la cospicuità) delle risorse economiche, ma occorre anche che esse siano "*autonome*", cioè nella piena disponibilità dell'interessato, e "*stabili*", vale a dire non soggette a inopinate e improvvise fluttuazioni, di modo che se ne possa ragionevolmente supporre la continuità nel futuro;
e) le "*fonti di dette risorse*" devono necessariamente provenire "*dalla titolarità di cospicue rendite (pensioni, vitalizi)*", "*dal possesso di proprietà immobiliari*", "*dalla titolarità di stabili attività economico-commerciali*" ovvero "*da altre fonti diverse dal lavoro subordinato*" (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, III-*ter*, n. 6421/2018);
f) la valutazione cui è chiamata l'Amministrazione risulta "*ampiamente discrezionale, soggiacente alle consuete regole sul sindacato giurisdizionale in relazione ai vizi di manifesta irragionalità o travisamento dei fatti*" (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, III-*ter*, nn. 1396 e 1397/2018).
In definitiva, in fase istruttoria, nella disamina delle istanze di visto di ingresso per residenza elettiva, l'Amministrazione è chiamata ad accertare in relazione all'interessato: i) il possesso di una casa da eleggere a residenza; ii) la volontà di stabilirsi nel nostro Paese; iii) l'autonomia finanziaria grazie al possesso di redditi o rendite di cui si possa presupporre la continuità nel tempo; iv) l'assenza della necessità di svolgere qualsivoglia attività lavorativa in Italia.
8.2 - Alla luce del quadro testé delineato, va considerato che la documentazione prodotta dal ricorrente nell'ambito del procedimento e nel presente giudizio ha evidenziato che lo stesso dispone:
a) di un'abitazione in Italia da eleggere quale residenza, come si evince dal contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate italiana;
b) di stabili risorse economiche, derivanti dalla rendita generata dai canoni di locazione degli immobili di cui è unico proprietario, per un ammontare pari a circa al doppio dell'importo minimo richiesto dalle norme surrichiamate, pari a circa euro 60.000;
c) di cospicue giacenze sui conti correnti, presso cui affluiscono le predette risorse economiche.
Il ricorrente ha, quindi, fornito nel corso del procedimento la prova documentale del possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge per il rilascio del visto per residenza elettiva, avendo comprovato il possesso di risorse economiche ampie (quasi il doppio dell'importo richiesto *ex lege*), autonome (in quanto nella sua piena disponibilità) e stabili (si tratta di canoni di locazione di importo fisso e durevole nel tempo, i quali al più possono essere soggetti alle - verosimilmente minime, considerato che trattasi di monete "forti" quali sterlina e dollaro americano – fluttuazioni legate al cambio di valuta).
A fronte di tale puntuale dimostrazione, l'Amministrazione ha fondato il suo diniego su una formula da un lato generica e stereotipata e dall'altro illogica e contraddittoria, in quanto non coerente con il quadro istruttorio delineatosi in sede procedimentale e poggiante su elementi (l'assenza del reddito da pensione e la considerazione delle ragioni del viaggio) inidonei *ex se* a suffragare il rigetto in presenza di un quadro probatorio di capacità del ricorrente di mantenersi in Italia.
Parimenti inconferente risulta il riferimento della difesa dell'Amministrazione, alla discrezionalità nella valutazione della domanda di visto per residenza elettiva.
Difatti, lo scrutinio da compiersi su tale domanda risulta conformato dal richiamato punto 13 del Decreto Interministeriale n. 850/2011, che è chiaro nel predeterminare parametri ben precisi che devono orientare l'esercizio del potere discrezionale da parte dell'Amministrazione: quest'ultima è chiamata a valutare, con giudizio prognostico da formularsi sulla base dell'esame del *quantum*, della tipologia e della qualità delle risorse del richiedente, la capacità economica di quest'ultimo e l'idoneità delle stesse a garantirgli di mantenersi in Italia senza dover prestare attività lavorativa.
In questa chiave assumono rilievo, come già in precedenza anticipato, l'entità, l'autonomia, la stabilità e la piena disponibilità delle risorse economiche dimostrate dal richiedente.
Ora, tale scrutinio nella specie ha consentito di delineare con chiarezza un quadro di congrua capacità economica dell'interessato, che ha adeguatamente assolto l'onere di dimostrazione della sua possibilità di mantenersi in Italia.
A tale stregua, sebbene non fosse del tutto preclusa per l'Amministrazione la possibilità di annettere rilevanza in chiave valutativa ad ulteriori elementi ostativi alla concessione del visto, essa avrebbe dovuto compiutamente esplicitarli e ponderarne la valenza prevalente nella motivazione del provvedimento finale.
Sennonché, nel diniego del visto avversato non si trova traccia né della tipologia delle ulteriori condizioni ostative riscontrate dall'Amministrazione né tanto meno dell'*iter* valutativo che l'ha condotta a ritenerle prevalenti rispetto alle univoche e concludenti risultanze istruttorie comprovate dal richiedente.
Né può essere annesso alcun rilievo alle circostanze e agli elementi dedotti dalla difesa erariale soltanto nella memoria depositata il 3 aprile 2023.
L'atto impugnato di essi non fa menzione: e, in difetto di tale menzione, una loro ipotetica presa in considerazione, allo scopo di valutare la legittimità di quest'ultimo, contrasterebbe con il divieto di motivazione postuma, in sede giudiziale, dei provvedimenti (*ex multis* cfr. T.A.R. Lazio, Roma, III, n. 13500/2021; id., II, n. 10469/2021; T.A.R. Trentino-Alto Adige, Trento, I, n. 196/2021).
8.3 - Sono, pertanto, fondati e meritevoli di accoglimento entrambi i motivi di ricorso.
9 - Il ricorso deve, pertanto, essere accolto limitatamente alla domanda *ex* art. 29 cod.proc.amm., derivando, dai vizi motivazionali riscontrati: i) l'annullamento del provvedimento del Consolato Generale d'Italia a San Paolo (Brasile) del -OMISSIS-, recante il diniego del visto per residenza elettiva adottato nei confronti del ricorrente; ii) l'obbligo per l'Amministrazione di procedere ad una nuova valutazione delle surrichiamate circostanze, in coerenza con le coordinate generali delineate in precedenza.
Per converso, non può trovare accoglimento la domanda formulata ai sensi dell'art. 34, comma 1 lett.c) del cod.proc.amm. per conseguire la condanna dell'Amministrazione all'emanazione del visto per residenza elettiva in favore del ricorrente, atteso che il risarcizio del potere nella specie risulta comunque il frutto di un'attività marcatamente discrezionale e non certamente vincolata.
10 – Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento del Consolato Generale d'Italia a San Paolo (Brasile) del -OMISSIS-, recante il diniego del visto per residenza elettiva adottato nei confronti del ricorrente.
Condanna in solido le resistenti Amministrazioni al pagamento delle spese di lite, in favore del ricorrente, per complessivi euro 1.500,00, oltre ad accessori come per legge e al rimborso del contributo unificato, spese tutte da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente
Luca Biffaro, Referendario
Massimiliano Scalise, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Massimiliano Scalise

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.